PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 58 (Capitolato Allegato C)

Finche' dura la concessione, la compagnia dovra' conservare in buono stato di manutenzione le linee concesse, e tenerle munite di tutto il materiale mobile occorrente ai bisogni del servizio. Non potra' essa compagnia in nessun caso eseguire nelle stazioni alcuna modificazione che influisca a menomare il comodo che presentano le attuali condizioni di esse.

Dovra' la compagnia mantenere ed ampliare, ove d'uopo, gli opifizi nella stazione di Torino. Se i bisogni dell'esercizio richiedessero il traslocamento di altri opifizi in siti piu' adatti, essa potra' eseguirlo col consenso del Governo.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-58/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it